

tivi a delinquere, che andrà compiuto tenendo conto della causalità « reale » del fatto delittuoso su cui sovente si innestano fattori riconducibili a qualità o attività della persona offesa.

Infine, nella parte quinta del lavoro (vera e propria summa degli approdi scientifici in materia di vittimologia, anche se i vari contributi non sempre risultano tra loro omogenei o di eguale pregio scientifico) si affronta il tema della « vittima e il diritto ». G. Tranchina (*La vittima del reato nel sistema penale italiano*) si sofferma sulla rilevanza sostanziale, invero scarsa, offerta alla vittima del reato nell'ordinamento penalistico e, in una visuale criminologica, chiarendo la nozione di « predisposizione vittimogena ». A. Giarda tratta la questione della persona offesa da reato riguardo al momento processuale, offrendo una rassegna delle modalità per mezzo di cui ne è assicurata la partecipazione, e delle correlative garanzie.

P. M. Corso si occupa dell'imputato-vittima, rilevando come sia ancora pressoché inesistente la tutela che l'ordinamento presta (anche come semplice risarcimento del danno) contro il rischio di essere imputati di un illecito penale, risultando prosciolti nel successivo giudizio.

Infine L. Rubini e M. Sabaté affrontano succintamente la tematica del risarcimento dei danni, morali e patrimoniali, derivanti da reato. In questo ambito, malgrado significativi passi in avanti — ricordiamo ad esempio la disciplina di cui alla legge n. 990/69 sulla assicurazione obbligatoria e la più recente introduzione, con il nuovo ordinamento penitenziario, della « Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto — molto resta da fare. E non è dubbio che l'approfondimento degli studi vittimologici possa recare preziosi contributi. Torna a proposito, in margine al problema del risarcimento del danno l'idea contenuta in uno degli ultimi scritti di G. Del Vecchio (*Il problema del fondamento della giustizia penale, e una sua possibile soluzione*, Riv. it. dir. proc. pen. 1956, 875 sgg.). L'insigne giurista, preso atto del fallimento delle diverse concezioni di pena e della scarsa solidità di un diritto a punire su di esse fondato, osservava che « per risolvere rettamente il problema della giustizia penale occorre risalire a quella antica massima di ragione secondo cui ognuno deve riconoscersi autore dei propri atti e sopportarne le conseguenze: onde l'obbligo di riparare il danno recato ad altri, e d'altra parte la facoltà di pretendere tale riparazione in modo possibilmente adeguato » (S.F.).

---

CONTENTO GAETANO, *Giudice penale e pubblica amministrazione*, Laterza, Bari, 1979.

L'ultimo lavoro di Gaetano Contento, docente di diritto penale nell'Università di Bari, affronta un tema ben poco esplorato dalla dottrina penalistica italiana, e tuttavia di grande attualità e particolare interesse involgendo delicati aspetti di bilanciamento tra le

sfere proprie all'esercizio del potere giudiziario, alla attività politica e a quella amministrativa in senso stretto. Si tratta della rilevanza del controllo che il giudice in materia penale può esser chiamato a esercitare sulla legittimità dell'atto amministrativo, e dei limiti che tale potere di controllo incontra nel sistema dei rapporti tra poteri dello Stato. L'A. individua una serie di ipotesi in cui viene in essere il sindacato del giudice penale; anzitutto quelle ove la mancanza di un provvedimento di autorizzazione o licenza rende illecita penalmente una certa attività: il provvedimento in queste situazioni funge da «elemento costitutivo negativo» o da «presupposto negativo» della fattispecie penale. In secondo luogo l'atto amministrativo può costituire la fonte di un dovere giuridico, la cui mancata osservanza — oltre agli effetti tipici inerenti alla natura del rapporto di soggezione — importa una tutela (rafforzata) di natura penale (ad es. la inosservanza di provvedimenti della autorità dati per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene, contemplata all'art. 650 cod. pen.). Una terza categoria di ipotesi comprende la maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; qui il provvedimento amministrativo viene in gioco sia come fatto costitutivo del reato (evento) sia come una modalità del comportamento incriminato, eventualmente realizzabile anche con atti materiali. In quarto luogo l'atto amministrativo può rilevare per il giudice penale in rapporto alla esistenza di fattispecie esimenti (ordine della autorità, esercizio di un diritto, reazione arbitraria agli atti di un pubblico ufficiale).

Sul piano della metodologia l'A. si propone due obiettivi generali: da un lato accertare in rispondenza alle ipotesi concrete l'esistenza di un generale e uniforme potere di sindacato da parte del giudice penale; dall'altro, e conseguentemente, valutare se il giudice debba disapplicare sempre l'atto riscontrato illegittimo, anche quando la sua cognizione sull'atto sia puramente incidentale trovandosi in rapporto di occasionalità con la fattispecie penale. Osserva al proposito Contento — nell'ambito di una concezione che esclude, in via generale, sconfimenti della cognizione del giudice penale nell'attività amministrativa — che l'atto della P.A. pur se viziato non potrà essere considerato inesistente; la disapplicazione da parte del giudice «deve pur sempre significare comportarsi (solo) come se l'atto non avesse prodotto i suoi effetti tipici».

La casistica addotta riguarda appunto limiti e contenuto del potere di sindacato del giudice penale. In particolare sono esaminate le ipotesi della diserzione militare correlata ad una autorizzazione nulla per motivi formali (in tal caso il delitto non viene in genere in essere per difetto del requisito soggettivo); ovvero ad autorizzazioni illecite o fraudolentemente ottenute, sulle quali il controllo del giudice perviene alla disapplicazione e all'accertamento dell'esistenza del reato. Ancora in tema di illeciti edilizi, l'A. distingue la ipotesi di mancanza della licenza, (ove non gravi sono i problemi del sindacato) da quella della licenza illegittima in cui il privato, che assume l'esistenza della propria buona fede, essendosi comportato in conformità della

autorizzazione rilasciatagli, invochi l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto): in tal caso il giudice penale sarà tenuto a conoscere incidentalmente del provvedimento di licenza, che, pur disapplicato, rimane in essere. Altre ipotesi assoggettate a vaglio critico riguardano l'esercizio abusivo della professione e in particolare le frequenti situazioni in cui è prefigurato l'obbligo da parte del funzionario di compiere un atto del proprio ufficio, penalmente sanzionato a termini dell'art. 328 cod. pen. Emerge dalla disamina che l'A. compie la metodologia di fondo che nega, sostanzialmente, « soluzioni di tipo generale, valide sempre e comunque in tutti i casi, ma condiziona la concreta possibilità di esercizio del potere-dovere di sindacato da parte dei giudici (nei limiti indicati all'art. 5 legge 22 marzo 1865 n. 2248 all. E) ai risultati dell'interpretazione delle singole norme. Solo se tali risultati, particolarmente sotto il profilo dell'individuazione del bene tutelato e della *ratio* dell'incriminazione siano tali da condurre logicamente l'interprete ad affermare la necessità di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, affinché non siano altrimenti frustrate le esigenze di tutela degli interessi protetti dalla singola norma, il giudice penale dovrà sindacare la legittimità dell'atto amministrativo ».

La tesi di fondo che sostiene e motiva l'intera sottile analisi compiuta porta ad escludere la preminenza del sindacato compiuto dal giudice penale sull'atto amministrativo, in omaggio ad una concezione dell'« indipendenza » del potere giudiziario che l'A. considera difforme dalla volontà del legislatore, e corrispondente invece al potenziale « scollamento » tra la funzione amministrativa e quella giurisdizionale ad affermare la necessità di disapplicazione dell'atto amministrativo che ritenga illegittimo, ma non può invadere settori che gli sono preclusi; mentre è di contro tenuto ad applicare l'atto legittimo. Il discorso si sposta (inevitabilmente) sul difficile terreno dei rapporti tra potere giudiziario e politica, e tocca temi di speciale attualità, quali la cd. attività di supplenza dei giudici, e la possibilità di un giudice elettivo. Non può che condividersi l'esigenza espressa dall'A. di salvaguardare l'equilibrio tra le varie espressioni del potere sovrano dello Stato; e tuttavia come chi scrive ha avuto occasione di osservare (*Civitas*, 2, 1979) la supplenza dei giudici, resa necessaria dall'inerzia in numerosi ambiti dell'azione amministrativa, ha svolto una importante funzione di stimolo, pur muovendosi sul piano della « effettività » di un potere se non formale, reale e certamente incisivo. Il richiamo alla missione del giurista, felicemente espresso nelle conclusioni, riecheggia l'insegnamento di Aldo Moro di cui Contento è stato allievo (S.F.).

---

GUIDO CORSO, *L'ordine pubblico*, Il Mulino, Bologna, 1979.

È da credere che Guido Corso, professore di diritto amministrativo nell'Università di Palermo, abbia esitato nell'assegnare un titolo alla sua opera. Infatti, dalla qualificazione di « ordine pubblico » il let-